



liquidazione s.r.l. per la somma di €. 4.396.840,47, in collocazione pignorizia.

1.2. Il giudice delegato, in particolare, dopo aver rilevato che: - *"la società [redacted] Srl era insolvente quanto meno dal 2009 e ciò è divenuto evidente a partire dal marzo 2009 quando risulta in Centrale Rischi la revoca da parte Banca [redacted] dell'apertura di credito di euro 2.500.000 per il perdurare dello sconfinamento da più di 180 giorni"*; - *"dalla lettura della Centrale Rischi emerge inoltre che da gennaio 2008 vi sono continui sconfinamenti in fido accordato e revoche di fido accordato sia per [redacted] Spa, sia per Banca [redacted] spa"*; - *"tale situazione permane inalterata negli anni successivi"*; - *"anche le altre società del gruppo a cui apparteneva la [redacted] S.r.l., con le quali la fallita intratteneva, di fatto, gli unici rapporti commerciali, erano in palese stato di insolvenza"*; ha, in sostanza, ritenuto che: - *"la condotta della banca, che malgrado il palese stato di insolvenza, ha concesso credito alla fallita, configura condotta illecita che non consente alla stessa, ex art. 2035 cc, ... di richiedere la restituzione del credito abusivamente concesso alla fallita"*.

1.3. Il giudice delegato, poi, ha ritenuto che, in ogni caso, non poteva essere riconosciuto il privilegio richiesto dall'istante sul rilievo che: - *"i contratti di pegno invocati da controparte sono nulli e/o inopponibili al fallimento"*; - *"la lettera di pegno apparentemente data 29.12.2010 risulta"*, infatti, *"priva di data certa, la lettera di pegno apparentemente datata 30.03.2012, l'integrativa di pegno del 14.06.2013 e del 27.09.2013, riportano il timbro postale in un foglio bianco non riferibile al contenuto delle rispettive lettere di pegno"*; - inoltre, *"i pretesi pegni, in forza dell'art. 5 della lettera di pegno, configurano pegno omnibus"*, che è, di conseguenza, *"inopponibile al fallimento ovvero nullo"*.



2.1. [REDACTED] s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per l'ammissione al passivo della somma di €. 4.396.840,47, in collocazione pignorizia.

2.2. Il Fallimento ha resistito all'opposizione in quanto inammissibile e infondata.

2.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha parzialmente accolto l'opposizione, ammettendo l'istante al passivo del Fallimento per la somma di €. 4.396.840,47, in collocazione chirografaria.

2.4. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, respinto l'eccezione con la quale il Fallimento aveva dedotto che le pretese azionate dall'opponente derivano da una abusiva concessione di credito da parte di [REDACTED] s.p.a. sul rilievo che: - *"al tempo della sottoscrizione dei finanziamenti (si tratta dei finanziamenti dal dicembre 2010 al settembre 2013 e delle aperture di credito dal marzo 2012 al giugno 2013) dalla società poi fallita ... e da [REDACTED] (che ha concesso i finanziamenti alla fallita)"*, la banca aveva posto in essere *"una condotta illecita"*; - tali *"condotte illecite"*, configurabili in termini di *"abusiva concessione del credito"* ovvero di *"inadempimento"* da parte della banca *"al dovere di erogare credito e rilasciare garanzie nel rispetto della normativa di settore (art. 5 TUB)"*, *"non consentono alla opponente ex art. 2035 c.c. ... di chiedere la restituzione del credito abusivamente concesso"*.

2.5. Il tribunale ha, per contro, ritenuto che: - le *"condotte illecite prospettate dal Fallimento non possono essere accertate neppure in via incidentale (vedi l'eccezione sollevata dalla curatela)"*; - tali condotte, infatti, *"riguardano soggetti che non sono presenti in giudizio"*; - del resto, il *"giudizio ex art. 99 l.fall."*, per la *"peculiarità del suo oggetto"*, *"teso esclusivamente ad accertare il diritto del creditore concorsuale di partecipare al*



concorso", e la "specialità del rito", "che si conclude con decisione che ha efficacia solo endo-concorsuale", "esclude la possibilità di cumulare ... domande di accertamento o di condanna da trattare secondo rito ordinario"; - d'altra parte, "non risultano univoci elementi a conferma della prospettazione della Curatela (onerata della prova dei propri assunti) in particolare quanto all'elemento soggettivo dell'assunta condotta illecita da parte della Banca (che va ribadito non è presente in giudizio) che ha ceduto il credito alla ... opponente"; - "manca", infatti, "un titolo che accerti in via definitiva la sussistenza della condotta illecita di abusiva concessione del credito"; - "allo stato gli elementi indicati dalla curatela a sostegno dell'assunta condotta illecita hanno un valore meramente indiziario e tale lacuna rende di per sé non accoglibile la prospettazione della opponente"; - "le prove testimoniali dedotte dalla curatela non sono", del resto, "ammissibili avendo ad oggetto valutazioni oppure fatti provabili documentalmente, oppure circostanze generiche, non circostanziate nello spazio, tempo e persone presenti" mentre "risulta irrilevante l'acquisizione ex art. 213 cpc dei documenti indicati nell'atto di citazione atto prodotto quale doc. 7 curatela"; - infine, "la CTU non è ammissibile in quanto esplorativa a fronte di condotte non adeguatamente provate specie dal punto di vista dell'elemento soggettivo per le ragioni suindicate".

2.6. Il tribunale, infine, ha accolto l'eccezione di nullità delle "lettere di pegno" prodotte in giudizio dall'opponente, sul rilievo che "l'indicazione del credito garantito" ivi esposta è "del tutto generica e indeterminata" e non consente, pertanto, di "collegare le lettere di pegno ai rapporti" dedotti dall'opponente a fondamento della domanda.



3.1. [REDACTED] s.p.a., con ricorso notificato il 24/3/2023, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

3.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso depositato in data 27/4/2023, nel quale, per due motivi, ha proposto ricorso incidendale.

3.3. La ricorrente principale ha, a sua volta, replicato con controricorso, nel quale ha, tra l'altro, dedotto che: - *"data la peculiarità del giudizio di opposizione allo stato passivo come disciplinato dalla Legge Fallimentare, ciascuno dei rimedi di cui all'art. 99 LF può essere azionato solo in via principale dal soggetto legittimato, sicché non è concepibile la possibilità di far valere un proprio diritto nel contesto dell'impugnazione proposta da altro soggetto, promuovendo, successivamente, un'impugnazione incidentale"*; - *"l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale"*, laddove, nel caso in esame, *"appare evidente, che l'interesse ad impugnare il provvedimento del Tribunale di Vicenza è sorto, non con il deposito del Ricorso per Cassazione proposto da [REDACTED] Spa, ma bensì con il deposito e la comunicazione del Decreto del Tribunale di Vicenza oggi gravato"*.

3.4. Le parti hanno depositato memorie.

3.5. La ricorrente principale, in particolare, ha, tra l'altro, ribadito che *"il ricorso incidentale proposto dalla Curatela del Fallimento [REDACTED] S.r.l. è palesemente inammissibile e tardivo"*.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. La Corte, intanto, ritiene che l'eccezione, con la quale la società ricorrente ha dedotto la tardività e l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto dal Fallimento, è senz'altro infondata.



4.2. Il controricorso del Fallimento, che contiene il ricorso incidentale (art. 371, comma 1°, c.p.c.), è stato, infatti, depositato in giudizio, secondo quanto prescritto dall'art. 370, comma 1°, c.p.c., nel testo in vigore *ratione temporis*, in data 27/4/2023, vale a dire entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione (eseguita il 24/3/2023) del ricorso principale.

4.3. La considerazione è dirimente perché solo in caso d'inammissibilità del ricorso principale (che la ricorrente principale non ha, evidentemente, alcun interesse a far dichiarare) sarebbe decisiva la tardività del ricorso incidentale rispetto alla comunicazione del decreto impugnato.

4.4. In tema di giudizio di cassazione, invero, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2°, c.p.c. (e cioè quale conseguenza della "declaratoria" d'inammissibilità del ricorso principale) può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 99, comma 12°, l.fall. (Cass. n. 19795 del 2024).

4.5. Viceversa, nell'ipotesi (come quello di specie) in cui il ricorso principale (non) risulta (manifestamente in)ammissibile e non può essere, dunque, (e in ogni caso) "dichiarato" come tale, il ricorso incidentale del Fallimento, in quanto contenuto in un controricorso depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (artt. 370, comma 1°, e 371, comma 1°, c.p.c.), resta esaminabile pur se depositato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato (art. 99, comma 12°, l.fall.).

4.6. Ora, come questa Corte ha ripetutamente affermato:
- in tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso



incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni sollevate a mezzo del ricorso incidentale possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida (Cass. n. 14039 del 2021); - tale principio, enunciato anche in fattispecie di rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale condizionato (Cass. n. 23531 del 2016; Cass. n. 9671 del 2018), può essere esteso all'ipotesi, come quella in esame, di ricorso incidentale tardivo, con parti solo parzialmente vittoriose (e, dunque, nella stessa misura, reciprocamente soccombenti), fondato su questione di merito (e cioè, nella specie, la nullità del contratto dedotto quale fondamento del diritto di credito azionato) a carattere pregiudiziale rispetto a quella (come il rango privilegiato di tale credito) affrontata dal ricorso principale, indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza di quest'ultimo ricorso; - in effetti, sin dal momento in cui, con la proposizione del ricorso principale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l'interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale e ne giustifica l'esame secondo l'ordine logico delle questioni indicato dall'art. 276, comma 2°, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 141 disp.att. c.p.c., anche nel giudizio di cassazione) e dall'art. 279, comma 2°, n. 3 e n. 4, c.p.c.; - il ricorso incidentale tardivo, proposto dalla parte parzialmente soccombente su questioni di merito decise in senso ad essa sfavorevole nel precedente grado di merito (come la sussistenza del contratto invocato dall'altra parte a fondamento del credito dalla stessa azionato), può essere, dunque, esaminato e deciso con priorità (rispetto al ricorso principale, che ne invochi la collocazione privilegiata), quando sia fondato su una ragione più



liquida, che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 7236 del 2026, in motiv.).

4.7. E neppure rileva, ai fini dell'eccezione inammissibilità del ricorso incidentale del Fallimento, il fatto che il curatore non aveva proposto, nel giudizio di opposizione a suo tempo introdotto dalla ricorrente principale, l'impugnazione prevista dall'art. 98, comma 3°, l.fall.

4.8. Non v'è dubbio, in effetti, che: - l'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, così come disciplinata a seguito del d.lgs. n. 169/2007, ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione del giudice delegato, non è un giudizio di appello; - il relativo procedimento, invero, è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, possano essere proposte solo l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori) avverso un credito ammesso ovvero la revocazione (art. 99 l.fall.); ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all'art. 99 l.fall., restando, per contro, inconfigurabile un'impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l'impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente la dichiarazione di esecutività dello stato passivo (Cass. n. 24489 del 2016; Cass. n. 21581 del 2018); - in caso di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, è, pertanto, inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché, come



detto, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l.fall., le cui previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l'art. 334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, c.c.i.i., il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se per essa è decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale (Cass. n. 3147 del 2023).

4.9. Tale principio, tuttavia, vale solo (ovviamente) per il giudizio di opposizione allo stato passivo che si svolge innanzi al tribunale, nel senso cioè che, a fronte del decreto con il quale il giudice delegato abbia ammesso il creditore allo stato passivo solo parzialmente, *"il curatore che intenda contestare il relativo accertamento ... deve"*, appunto, *"impugnare la dichiarazione di esecutività dello stato passivo nel termine di rito"* (Cass. n. 3147 del 2023, in motiv.; Cass. n. 9928 del 2018): ma non anche, come invece pretende la ricorrente principale, per affermare che il Fallimento, una volta che (come nel caso in esame) le eccezioni sollevate dallo stesso nel giudizio di opposizione (come l'eccezione di nullità dei titoli contrattuali posti dall'istante a sostegno della sua domanda di ammissione) siano state respinte dal tribunale, non possa, in seguito, proporre ricorso (se del caso, in via incidentale: art. 371 c.p.c.) per la cassazione del decreto pronunciato da quest'ultimo.

4.10. Né, infine, rileva, sempre ai fini della contestata ammissibilità del ricorso incidentale del Fallimento, il fatto che l'interesse di quest'ultimo alla cassazione del decreto, avendo ad oggetto il rigetto dell'eccezione (che lo stesso aveva sollevato) di nullità dei titoli contrattuali posti a fondamento della domanda di ammissione dell'opponente, era, in realtà, sorto già con la



pronuncia del decreto da parte del tribunale.

4.11. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione (l'ammissione del credito allo stato passivo in collocazione chirografaria) diverso da quello oggetto del gravame principale (la collocazione privilegiata del credito ammesso), dovendosi consentire alla parte (come il curatore), che avrebbe accettato la decisione (e cioè l'ammissione in chirografo), di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione (con l'ammissione in privilegio pignoratorio) l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (cfr. Cass. n. 7236 del 2026, in motiv.; Cass. n. 25469 del 2025; Cass. n. 15100 del 2024; Cass. n. 26139 del 2022; Cass. n. 25285 del 2020; Cass. n. 14596 del 2020; Cass. n. 15770 del 2018; Cass. n. 1870 del 2018).

4.12. Con il primo motivo e il secondo motivo di ricorso incidentale, da esaminare (come detto) in via preliminare rispetto al ricorso principale (perché investono la dedotta nullità dei contratti costitutivi dei crediti azionati e, dunque, l'esistenza stessa del credito ammesso), il Fallimento, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e il vizio di omessa motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato: a) nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di non potersi pronunciare sull'eccezione con la quale l'opposto aveva dedotto che il credito azionato dall'opponente derivava da un'abusiva erogazione da parte di ritenendo che fosse a tal fine necessaria la partecipazione di quest'ultima al giudizio di opposizione allo stato passivo, senza, tuttavia, considerare che, anche nel corso di tale giudizio, l'accertamento incidentale di una condotta abusiva della banca erogatrice del credito non richiede la chiamata in giudizio della stessa; b) nella parte in cui il tribunale ha rigettato



l'eccezione del Fallimento opposto di irripetibilità del credito azionato a norma dell'art. 2035 c.c., omettendo, tuttavia, di fornire, in ordine a tale statuizione, una motivazione comprensibile, *"risultando oscuro il nesso tra la mancanza supposta di indici univoci dell'elemento soggettivo in capo alla banca e la mancanza di un titolo definitivo che accerti la condotta illecita della banca medesima e tra essi e l'esistenza di elementi solo indiziari di tale condotta illecita"*, laddove, per contro, una condotta illecita, pur se di rilievo penale, può sempre essere accertata incidentalmente dal giudice civile anche tramite elementi indiziari.

4.13. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.

4.14. Il tribunale, come visto, ha rigettato l'eccezione (di nullità dei titoli contrattuali posti a fondamento del credito azionato) sollevata dal Fallimento opposto (in quanto, a suo dire, stipulati dalla banca, che ha poi ceduto il credito all'opponente, pur a fronte del *"palese stato di insolvenza"* in cui versava la società poi fallita, con conseguente *"aumento dell'esposizione debitoria"* di quest'ultima, *"la quale fin dal 2009 avrebbe dovuto cessare l'attività"*) sul rilievo, in sostanza, che: - le *"condotte illecite prospettate dal Fallimento non possono essere accertate neppure in via incidentale (vedi l'eccezione sollevata dalla curatela)"* poiché *"riguardano soggetti"* (come la *"Banca ... che ha ceduto il credito alla ... opponente"*) *"che non sono presenti in giudizio"*, *"teso esclusivamente ad accertare il diritto del creditore concorsuale di partecipare al concorso"* a mezzo di una *"decisione che ha efficacia solo endo-concorsuale"*; - *"gli elementi indicati dalla curatela a sostegno dell'assunta condotta illecita"*, in mancanza di *"un titolo che accerti in via definitiva la sussistenza della condotta illecita di abusiva concessione del credito"*, *"hanno"*, *"allo stato"*, *"un valore meramente indiziario"*, *"e tale lacuna rende di per sé non accoglibile la prospettazione della"*



opponente”.

4.15. Tali statuizioni sono giuridicamente errate.

4.16. Intanto, l'accertamento in via incidentale della (dedotta) illiceità penale della condotta dei (funzionari) della banca che ha erogato i finanziamenti posti (dal cessionario del presunto credito) a fondamento della domanda di ammissione al passivo, non è in alcun modo incompatibile né con il giudizio di opposizione allo stato passivo (artt. 98 e 99 l.fall.), né, più in generale, con il giudizio di verifica dei crediti vantati nei confronti del fallito (artt. 93 e ss. l.fall.).

4.17. Il giudice delegato (artt. 95, comma 3°, primo e secondo periodo, e 96, comma 1°, l.fall.), infatti, al pari del tribunale fallimentare (art. 99, comma 9° e comma 11°, l.fall.), ha tutti i poteri (prima istruttori e poi cognitori) per stabilire, anche a mezzo di (soli) indizi (purché, secondo le regole generali, gravi, precisi e concordanti): - se l'erogazione dei dedotti finanziamenti costituisca, o meno, un fatto illecito penale, con la conseguente nullità dei contratti che siano stati l'espressione per violazione di norma imperativa; - se, dunque, la banca (o il cessionario del presunto credito: ceduto come tale, con tutti gli eventuali vizi del relativo titolo costitutivo) abbia il credito alla restituzione delle somme erogate, oppure se, al contrario, l'erogazione delle somme oggetto di finanziamento abbia integrato (oltre che un'attribuzione eseguita in forza di un titolo nullo, anche) una prestazione eseguita, ai fini previsti dall'art. 2035 c.c., in offesa al buon costume.

4.18. Il decreto impugnato: lì dove ha ritenuto che le *“condotte illecite prospettate dal Fallimento non possono essere accertate neppure in via incidentale”*, e, sulla base di tale rilievo, ha rigettato l'eccezione di nullità dei titoli contrattuali posti a fondamento del credito, che il Fallimento aveva sollevato, ha, in sostanza, (consapevolmente: ma, nondimeno, illegittimamente)



omesso di pronunciarsi su tale eccezione pur avendone, in realtà, il potere, nonché il dovere, ed ha, di conseguenza, violato il principio, posto dall'art. 112 c.p.c., per cui il giudice (anche fallimentare) ha il dovere di pronunciarsi, oltre che sulla domanda (di ammissione), anche su tutte le eccezioni sollevate dalle parti, compreso il curatore, come inequivocamente stabilito, per il giudice delegato, dall'art. 95, comma 1°, secondo periodo, e comma 3°, primo periodo, l.fall., e, per il tribunale, dall'art. 99, comma 2°, n. 4, e comma 7°, l.fall.

5.1. Il ricorso incidentale dev'essere, quindi, accolto.

5.2. Il ricorso principale, censurando l'ammissione del credito in collocazione chirografaria, anziché privilegiata, risulta, di conseguenza, assorbito, al pari dei residui motivi del ricorso incidentale, che riguardano la nullità del pegno.

5.3. Il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti, dev'essere, per l'effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Vicenza che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri e il ricorso principale; cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Vicenza che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 luglio 2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

